

Fascicolo n.200/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
con motivazione contestuale letta in udienza**

nel procedimento deciso all'udienza del 15/05/2018

PROMOSSO DA

NARDONI MARCELLO (C.F.:NRDMCL56D25A462D)

avv.ti CARBONE LEONARDO e CARBONE DANIELA Via A.Orsini 11 – ASCOLI PICENO

CONTRO

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

avv. TROVATI ANTONELLA c/o INPS Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO

OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO

Conclusioni: come da verbale in data 15/05/2018



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

(artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)

Con ricorso depositato in data 1/3/2017 e notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Architetto Nardoni Marcello ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo la restituzione dell'importo di euro 44.611,36 versato a titolo di contributi previdenziali dall'anno 2001, in conseguenza alla iscrizione nella gestione separata professionisti di cui all'art.2 comma 26 della L.335/1995, per la sua attività di *architetto*, per la quale versava già all'INARCASSA il contributo integrativo di Legge, svolgendo contestualmente lavoro dipendente pubblico (per il quale era aperta distinta posizione previdenziale INPS ex INPDAP).

L'INPS si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.

Istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.

Giova preliminarmente rilevare che l'art.2 comma 26 L.335/1995 dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”*.

La successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art.18 comma 12 D.L.98/2011 conv.in L.111/2011 ha previsto tuttavia che *“12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”*.

Il richiamato comma 11 del D.L.98/2011 conv.in L.111/2011 si riferisce agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti (e quindi anche alle Casse professionali, quali l'INARCASSA) disponendo che *“11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo”*).



Nel caso di specie il ricorrente, già iscritto a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di iscritto ad albo professionale è tenuto a pagare ad INARCASSA soltanto il contributo integrativo previsto dalle seguenti disposizioni:

-l'art.10 (*Contributo integrativo*) L.6/1981 (recante *Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti*), che dispone per quanto rileva al comma 1 che “A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo”;

-l'art.8 (*Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti.*) D.Lgs.103/1996, (recante *Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione*), che stabilisce che “1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale. 2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti e' fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo' essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e' riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni”;

-il richiamato art.1 (*Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.*) D.Lgs.103/1996 dispone che “1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. 2. Le norme di cui al presente decreto si applicano



anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente”.

Tanto premesso, risulta legittima l'iscrizione alla gestione separata professionisti di cui all'art.2 comma 26 della L.335/1995, in quanto il ricorrente rientra nella categoria tenuta all'iscrizione in detta gestione prevista dall'art.18 comma 12 D.L.98/2011 conv.in L.111/2011, poichè svolge “(...) *attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11*”, intendendo tale versamento, come ritenuto dalla S.C., nel senso di versamento diretto a produrre effetti sul proprio rapporto previdenziale, a differenza del contributo integrativo corrisposto dal ricorrente ma il cui onere grava, come previsto dall'art.8 D.Lgs.103/1996, su “*coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti*”.

Si evidenzia, infine, che di recente anche la S.C. è intervenuta, a dirimere i rilevanti contrasti sviluppatisi nella giurisprudenza di merito in ordine al filone di contenzioso di cui trattasi, con motivazione condivisibile dettando il seguente principio, al quale si aderisce: “*Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.*” (Cass. Sez. L. Sent.n. 30344 del 18/12/2017);

La domanda va pertanto rigettata.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione dei contrastanti orientamenti rinvenibili nella giurisprudenza di merito al momento della proposizione del ricorso.

P. Q. M.

Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:

rigetta il ricorso;
compensa le spese.

Così deciso in Ascoli Piceno in data 15.5.2018.

IL G.O.P.
Dott. Paola Del Curto



